

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

RIMBORSO CHILOMETRICO PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



Una problematica con la quale si scontra ogni azienda, i cui dipendenti e/o amministratori utilizzano la propria autovettura per motivi di lavoro, attiene la gestione contabile e fiscale dei rimborsi chilometrici periodici che vengono loro erogati.

Il rimborso chilometrico è calcolato in base alle tariffe definite nelle tabelle ACI, che quantifica l'importo dei rimborsi spettanti a dipendenti o amministratori che utilizzano la propria auto per svolgere attività a favore della società.

CALCOLO RIMBORSO CHILOMETRICO IN CAPO AL RICHIEDENTE

Il rimborso chilometrico in capo al dipendente e/o amministratore è facilmente calcolabile grazie alle tabelle ACI, disponibili previa registrazione sul sito <http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html>, e definito in funzione della marca, del modello e dell'alimentazione dell'autovettura.

Ipotizziamo di dover calcolare un rimborso chilometrico per 7.500 km relativamente ad un'autovettura marca "Audi" modello "A5 2.0 TDI – 190CV" alimentazione "Gasolio euro 6", con una percorrenza annua di 30.000 km.

Sulla base di tali caratteristiche tecniche dell'autovettura, le tabelle ACI producono le seguenti tariffe:

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste			
km	€/km	km	€/km
10000	0,749992	20000	0,530182
30000	0,456912	40000	0,420267
50000	0,398296	60000	0,383642
70000	0,373175	80000	0,365324
90000	0,359219	100000	0,354334

L'amministratore e/o dipendente per la tipologia di auto utilizzata potrebbe richiedere la liquidazione di un rimborso chilometrico pari a 0,456912 €/km che moltiplicato il numero dei km percorsi, pari a 7.500 determinerebbe un valore di rimborso complessivo, non soggetto a tassazione, di € 3.426,84.

CALCOLO DEDUCIBILITA' RIMBORSO CHILOMETRICO IN CAPO ALL'AZIENDA

Per quanto riguarda il trattamento fiscale in capo all'azienda, la disciplina di riferimento è contenuta nel comma 3 dell'art. 95 Tuir, il quale dispone che "se il dipendente utilizza una vettura nella sua disponibilità, il rimborso chilometrico è fiscalmente deducibile entro il limite delle vetture di 17 cavalli fiscali ovvero 20 cavali fiscali se alimentate a gasolio".

Il riferimento da utilizzare per l'individuazione degli importi da prendere in considerazione in relazione ai diversi veicoli è rappresentato dalle tabelle Aci, che vengono aggiornate due volte all'anno e precisamente nei mesi di Marzo e Settembre.

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Il limite di 20 CVF in caso di gasolio (17 CVF in caso di benzina) di cui all'art. 95 del TUIR, comporta un rimborso chilometrico massimo deducibile per la società desumibile dalla seguente tabella (*tabella attualmente in vigore - MARZO 2020*):

Prezzo		Costi non proporzionali alla percorrenza			Costi proporzionali alla percorrenza					
Prezzo listino	Prezzo strada	Quota interessi	Tassa autom	Assic rca	TOTALE	Quota capitale	Carbur.	Pneum.	Manut.	TOTALE
26.023,31	31.726,39	1.409,42	294,74	1.997,19	3.701,35	0,08240	0,09636	0,02362	0,07561	0,27799

Costo complessivo di esercizio in euro al km											
Percor. Media annua	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
Costo di esercizio	0,64813	0,52475	0,46306	0,40137	0,37052	0,35202	0,33968	0,33087	0,32426	0,31912	0,31500

Considerando i 7.500 km percorsi dall'autovettura, e moltiplicandoli per il coefficiente presente nella tabella, in corrispondenza dei 30.000 Km (percorrenza annua dell'autovettura), otterremo l'importo massimo deducibile dalla società, ovvero: 0,40137 €/km x 7.500 km = 3.010,28 €.

Quindi, a seconda dell'importo che viene rimborsato, le conseguenze fiscali saranno le seguenti:

- Fino a 3.010,28 € l'importo sarà deducibile per l'azienda e non imponibile per l'amministratore;
- Da 3.010,28 € a 3.426,84 €, l'importo sarà non deducibile per l'azienda e non imponibile per l'amministratore;
- Oltre 3.426,84 € l'importo sarà non deducibile per l'azienda e imponibile per l'amministratore.

Riepilogando:

Rimborso fino ad € 3.010,28	Interamente deducibile per l'azienda Non imponibile in capo al percettore
Rimborso da € 3.010,28 a € 3.426,84	Non deducibile per l'azienda Non imponibile in capo al percettore
Rimborso oltre € 3.426,84	Non deducibile per l'azienda Imponibile in capo al percettore

In ogni caso gli importi calcolati andranno conguagliati, a fine anno, in base alla reale percorrenza, che ne determinerà l'effettiva rilevanza fiscale in capo all'amministratore e/o dipendente che percepisce il rimborso e alla società che lo eroga.

Bitonto, 07 agosto 2020

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it